



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria
nella seduta del 7 ottobre 2025

Visti gli articoli 114 e seguenti della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Visto il D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 ed in particolare l'art.14, lett a) secondo cui l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Vista la legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* ed in particolare l'art.11 della stessa;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, recante *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria"*;

Vista la legge regionale 16 maggio 2013, n.24, recante *"Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"*;

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n.16, recante *"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n.10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale"*;

Vista la legge regionale 1° dicembre 2022, n.42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"* ed in particolare gli articoli 6 ed 8, lett. a), e) ed f), secondo cui l'OIV prescrive gli interventi per rimuovere le criticità in materia di



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, e ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative e valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;

Vista la legge regionale 17 marzo 2025, n.10, recante *“Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale”*;

Visto il proprio decreto di nomina di cui al D.P.G.R. n. 47 del 5 settembre 2024;

vista la propria nota del 1° luglio 2025, prot.488440 del 2.7.2025, con la quale l'OIV ha individuato i documenti da allegarsi alle richieste di validazione delle Relazioni sulla performance da parte degli enti strumentali della Regione Calabria;

vista la propria nota del 2 luglio 2025, prot.493494 del 3.7.2025, con la quale l'OIV ha richiesto a tutti gli enti strumentali di far pervenire una dettagliata relazione sull'organizzazione del proprio sistema di controlli interni, incluso il controllo di gestione e quello strategico e di fornire il quadro delle relative attività svolte nel primo semestre dell'anno;

Considerato che a tale ultima nota non hanno dato riscontro tutti gli enti strumentali e che dall'analisi delle note pervenute è risultato che non sempre si è proceduto all'organizzazione del sistema di controlli interni di cui all'art.5, comma 3, 6-bis, comma 3, 16, lett. g), 40-bis, comma 3, 48, comma 7 e 54, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, all'intero D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, nonché del controllo di gestione di cui all'art.4 della medesima ultima norma e del controllo strategico di cui al successivo art.6;

valutata la necessità di fornire immediatamente indicazioni utili ai fini della richiesta di validazione delle relazioni sulla performance degli enti



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

strumentali per gli anni 2024 e seguenti, mentre per quelli precedenti, afferenti cicli di gestione coperti dagli atti di approvazione dei rendiconti i relativi procedimenti possono concludersi secondo le precedenti disposizioni amministrative;

considerato che la programmazione annuale 2025 e pluriennale, tanto gestionale quanto di bilancio, può, per più profili, avvalersi delle presenti indicazioni metodologiche;

Tutto ciò premesso, l'OIV

A D O T T A

L'annessa DIRETTIVA SULLA VALIDAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA PERFORMANCE DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2024 E SEGUENTI, a valersi quali interventi per rimuovere le criticità in materia di definizione degli obiettivi e di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale e ne dispone, a cura del Segretario dell'OIV:

- la trasmissione al Presidente della Giunta Regionale, alla Giunta Regionale, al Segretario generale ed al comitato di direzione di cui all'art.11 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7;
- la pubblicazione sulla sezione OIV ed "amministrazione trasparente" del sito della Regione Calabria;
- l'invio a tutti gli enti ed agenzie vigilate dalla Regione Calabria Catanzaro, addì data delle firme digitali

Il Presidente – LORELLI

 QUIRINO
LORELLI
14.10.2025
12:34:29
GMT+01:00

Il componente – REDA

Firmato digitalmente da
ROSSELLA REDA
C = IT



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 768634 del 15/10/2025

Il componente – MONTI

Firmato digitalmente da

CARLO MONTI
CN = CARLO MONTI
C = IT



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

**“DIRETTIVA SULLA VALIDAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA
PERFORMANCE DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE
CALABRIA PER GLI ANNI 2024 E SEGUENTI”
(approvata nella seduta dell’OIV del 7 ottobre 2025)**

La validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV (art. 14, comma 4, lett. c) d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150; art.6, comma 3, L.R. 1° dicembre 2022, n.42) è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della *performance* (avviato con il piano della performance dell’anno precedente) attraverso la verifica, da parte dell’OIV, della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.

La validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla *performance* e costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività (titolo III del d.lgs. n.150/2009; art.6, comma 3, cpv. 2, L.R. n.42/2022).

Ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 14 del d.lgs. n.150/2009, gli OIV procedono alla validazione della Relazione anche tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate con il coinvolgimento dei cittadini/utenti finali, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini e dalle analisi condotte dagli altri soggetti indicati al medesimo comma 4-bis.

La validazione della Relazione deve essere intesa come “validazione” del processo di misurazione e valutazione svolto dall’amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati nella Relazione. Questo in coerenza con il ruolo dell’OIV di organismo che assicura lungo tutto il ciclo della performance la correttezza e coerenza dal punto di vista metodologico dell’operato dell’amministrazione.



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

La validazione quindi non può essere considerata una “certificazione” puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall’amministrazione medesima.

La validazione poi contiene gli esiti delle verifiche svolte dall’OIV in ordine al rispetto delle disposizioni di cui alla legislazione statale e regionale in materia di *performance*, di trasparenza, di anticorruzione e, quanto agli enti regionali strumentali, di rispetto degli obblighi di istituzione e funzionamento dei controlli interni.

Con L.R. 17 marzo 2025, n.10, pubblicata sul B.U.R.C. n. 53 del 17 marzo 2025, è stato stabilito come *“Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo nonché della valutazione della performance, gli Enti strumentali si avvalgono dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Calabria”*, onde da tal ultima data questo OIV risulta titolato all’esercizio del relativo potere validativo, di cui all’art.8, comma 3, lett. c) della L.R. 1 dicembre 2022, n.42.

*

L’art.14, lett a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 stabilisce che l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni.

La legge regionale 1° dicembre 2022, n.42, stabilisce agli articoli 6 ed 8, lett. a), e) ed f), che l’OIV prescrive gli interventi per rimuovere le criticità in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, assicurando il supporto metodologico alla Giunta regionale e ai dirigenti, nell’attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative e valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti.

Con propria nota del 2 luglio 2025, l’OIV ha richiesto a tutti gli enti strumentali di far pervenire una dettagliata relazione sull’organizzazione del



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

proprio sistema di controlli interni, incluso il controllo di gestione e quello strategico e fornisca il quadro delle relative attività svolte nel primo semestre del corrente anno.

A tale nota non hanno dato riscontro tutti gli enti strumentali, mentre dall'analisi delle note pervenute è risultato che non sempre si è proceduto all'organizzazione del sistema di controlli interni di cui all'art.5, comma 3, 6-bis, comma 3, 16, lett. g), 40-bis, comma 3, 48, comma 7 e 54, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, all'intero D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, nonché del controllo di gestione di cui all'art.4 della medesima ultima norma e del controllo strategico di cui al successivo art.6.

Tali carenze organizzative rendono a questo OIV impossibile procedere alle proprie attività di validazione delle relazioni sulla *performance* considerato che l'art.14 del richiamato D. Lgs. n.150/2009 pone a base delle suddette attività gli esiti del controllo di gestione e che, secondo quanto stabilito dall'art.8 della L.R. n.42/2022, l'OIV espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e del controllo di gestione e propone i relativi provvedimenti.

La validazione infatti oltre a fondarsi sul raffronto tra obiettivi del PIAO, risorse previste nel bilancio di previsione e risultati realizzati, deve necessariamente avvalersi dei *report* del controllo di gestione e del controllo strategico interni a ciascun ente strumentale, i quali attestino formalmente che il raffronto prospettato sia stato svolto puntualmente, con riferimento a ciascun obiettivo e nei limiti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa affidati a ciascun centro di costo.

In conclusione la carenza di un sistema di controlli interni all'ente preclude la possibilità di giungere alla validazione delle relazioni sulla *performance*, determinando l'avvio del procedimento di diniego.

L'OIV con propria nota del 1° luglio 2025 ha individuato l'elenco dei documenti da allegarsi alle richieste di validazione delle relazioni sulla *performance*, rispetto ai quali, alla luce degli esiti delle proprie verifiche sullo



REGIONE CALABRIA
Organismo Indipendente di Valutazione

stato dei controlli interni, compendiate nell'apposito documento inoltrato alla Giunta Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, si rende necessario stabilire, ai sensi dell'art.1 della L.R. 17 marzo 2025, n.10, le seguenti

PRESCRIZIONI

- a) L'esame delle relazioni sulla performance degli enti strumentali della Regione Calabria relative agli esercizi 2024 e seguenti, includeranno la verifica dell'organizzazione e del funzionamento dei controlli interni all'Ente, in assenza dei quali, la validazione non verrà svolta;
- b) Il quadro di coincidenza da allegarsi alla richiesta di validazione della Relazione sulla Performance, di cui alla lettera m) della nota dell'OIV del 1° luglio 2025, deve essere integrato con i *report* del controllo di gestione che attestino l'effettivo conseguimento dell'obiettivo, la quantità di risorse disponibili, quelle impegnate e quelle spese;
- c) Ciascun ente strumentale deve fornire al momento del deposito presso l'OIV della richiesta di validazione della relazione sulla *performance* una sintetica relazione sullo stato dei controlli interni, di cui all'art.5, comma 3, 6-bis, comma 3, 16, lett. g), 40-bis, comma 3, 48, comma 7 e 54, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, all'intero D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, nonché del controllo di gestione di cui all'art.4 della medesima ultima norma e del controllo strategico di cui al successivo art.6. Tale relazione non deve avere carattere teorico, né ripropositivo di norme, ma fare riferimento puntuale al proprio sistema di controlli interni.

L'OIV inoltre

SUGGERISCE

Per tutti gli enti che continuino ad esserne privi, l'individuazione di un settore o ufficio deputato al controllo di gestione e l'adozione di un apposito regolamento interno che disciplini detto controllo, considerato che lo stesso risulta obbligatorio per ciascuna pubblica amministrazione ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286.